



CITTA' DI MANFREDONIA

Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta n.53 del **9.09.2016**

n° **179**

OGGETTO: PROCEDIMENTO PENALE N. 10101/2012 RGNR. NON COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE.

L'anno duemilasedici il giorno nove del mese di settembre alle ore 13,30 in Manfredonia e nel Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:

RICCARDI ANGELO Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

CALABRESE SONIA
CINQUE CARLO
la TORRE GIUSEPPE

RINALDI PASQUALE
VARRECCHIA ANTONIETTA
ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco)

E' assente il Sindaco RICCARDI ANGELO. Assume la Presidenza il Vice Sindaco ZINGARIELLO SALVATORE.

Sono assenti i signori: =====.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE: SMARGIASSI MICHELE.

Il Presidente constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

- Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
- Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità tecnica
- Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile.

Su proposta del Vice Sindaco Salvatore Zingariello

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in data 06.09.2016, il Segretario Generale ha notificato una copia all'attenzione del Vice Sindaco, quale legale rappresentante protempore del Comune di Manfredonia, ed all'attenzione del Responsabile del Servizio Avvocatura, del decreto del Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Pescara che ha disposto il rinvio a giudizio dell'attuale Sindaco del Comune di Manfredonia Angelo Riccardi per l'udienza del 15.09.2016 nel procedimento penale n. 10101/12 R.G.N.R. e n. 3899/12 R.G.G.I.P.;

Preso atto della nota prot. n. 32533 del 07/09/2016 inviata dal Sindaco del Comune di Manfredonia Angelo Riccardi al Vice Sindaco ed a tutti i componenti della Giunta con la quale lo stesso ha ribadito il suo prossimo appuntamento processuale innanzi al Tribunale di Pescara per rispondere – tra l'altro – dell'accusa di peculato per avere - a secondo dell'accusa – utilizzato impropriamente un mezzo di proprietà dell'Amministrazione assegnato alla funzione sindacale *"con danno pari ad € 330,00, stando almeno alla quantificazione presente negli atti di indagine"*, nota allegata in atti;

Considerato che lo stesso Sindaco, in detta nota, ha manifestato il proprio auspicio a che la Giunta *"valuti di adottare la migliore condotta processuale, fra cui anche una eventuale decisione di costituzione di parte civile alla quale non potrei riconoscere alcun altro significato se non il comune desiderio di una condivisa ricerca della verità"*;

Preso atto per altro che la costituzione di parte civile nel procedimento penale da parte dell'Ente nella propria qualità di parte offesa non è un atto obbligatorio e, quindi, indefettibilmente dovuto;

Atteso, altresì, che la costituzione di parte civile da parte di enti locali contri i propri amministratori è inoltre un atto sostanzialmente ininfluenza al fine del giudizio in sede penale, che legittimamente resta in capo agli organi della magistratura giudicante, sulla scorta delle prove che eventualmente dovessero formarsi in sede dibattimentale, posto che lo stesso Sindaco non ha fatto richiesta di ammissione a riti alternativi;

Considerato che una eventuale responsabilità dell'amministratore tratto a giudizio, una volta riconosciuta con sentenza passata in giudicato, definisce consequenzialmente anche il danno subito dall'Ente e, ove non vi sia stata invece la quantificazione del danno subito dall'Ente in sede penale, esso è comunque sempre perseguibile nella sede della giurisdizione contabile.

Considerato, altresì, che la tenuità del danno per il reato contestato al Sindaco non giustifica il conferimento di un incarico professionale ad un avvocato la cui parcella, ai sensi del D.M. 55/2014, sarebbe senz'altro ben superiore alla somma da recuperare, tra l'altro in una sede differente da quella penale;

Ritenuto, pertanto, non necessaria la costituzione di parte civile del Comune di Manfredonia nel procedimento penale a carico del Sindaco dello stesso Comune per le argomentazioni sopra espresse, nella considerazione che una eventuale pronuncia che riconoscesse la responsabilità in sede penale dello stesso Sindaco, imporrebbe comunque ed in ogni caso l'obbligo di esperire una azione di recupero del danno cagionato all'Ente innanzi alla competente giurisdizione erariale della Corte dei Conti, che verrebbe comunque interessata con la trasmissione obbligatoria all'attenzione della competente Procura Generale della relativa pronuncia di condanna;

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art.49 c. 1 del T.U.E.L.

A voti unanimi palesi favorevoli, espressi nei modi e forma di Legge.

e, tanto premesso, perché formi parte integrante del presente atto.

D E L I B E R A

- Di non costituire parte civile il Comune di Manfredonia nel procedimento penale n. 10101/12 R.G.N.R. e n. 3899/12 R.G.G.I.P. instaurato a carico dell'attuale Sindaco del Comune stesso, Angelo Riccardi, innanzi al Tribunale di Pescara, per le motivazioni innanzi indicate cui si rinvia;
- Di incaricare l'Avvocatura Comunale in ordine
 - a) alla messa in mora del Sindaco al fine dell'interruzione dell'eventuale termine di prescrizione dell'azione risarcitoria, nelle more delle successive determinazioni del giudice penale

- b) alla trasmissione del presente atto alla Procura Generale della Sezione Regionale Puglia della Corte dei Conti
- Di notificare il presente atto all'Avvocatura Comunale per tutti i suoi indicati adempimenti oltre a tutti gli altri, come per legge
 - Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile come da apposita, separata ed unanime palese votazione favorevole, ai sensi dell'Art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI MANFREDONIA

CITTÀ DI MANFREDONIA

Il Sindaco



-COMUNE MANFREDONIA-2016-09-07-

Prot. Generale n: 0032633 P

Data: 07/09/2016 Ora: 10.17

Classificazione:

7 settembre 2016

Al Vice Sindaco
e a Tutti gli Assessori

Gentilissimi,

la prossima settimana avrà inizio il processo che mi vede coinvolto e nel quale la Procura di Pescara mi addebita fra l'altro di aver utilizzato l'auto assegnata alla funzione sindacale per finalità private, con un danno pari a € 330,00, stando almeno alla quantificazione presente negli atti di indagine.

Rispetto a questo (gli altri addebiti mantengono una natura estranea alla funzione pubblica), mi sento assolutamente sereno, avendo io avuto cura, sin dall'inizio del mio mandato, di operare sulla mia retribuzione una trattenuta di una somma mensile utile a fronteggiare eventuali costi non strettamente connessi all'esercizio della funzione e, tuttavia, sono consapevole della delicatezza dell'addebito, del quale ne avverto tutto il peso morale.

Nel comunicarvi questo mio appuntamento processuale, aggiungo il mio personale auspicio a che la Giunta valuti di adottare la migliore condotta processuale, fra cui anche una eventuale decisione di costituzione di parte civile, alla quale non potrei riconoscere alcun altro significato se non il comune desiderio di una condivisa ricerca della verità, alla quale, in ogni caso, dedicherò tutte le mie energie e tutto il mio impegno, avendo cura di tenervi costantemente informati perché possiate, in ogni momento, valutare la vostra migliore scelta possibile.

IL SINDACO

Angelo RICCARDI



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: Smargiassi

IL PRESIDENTE

F.to: Zingariello

ATTESTAZIONE

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data 13 SET.2016 ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n. 33265 del 13 SET.2016.
3. è stata trasmessa in data 13 SET.2016 ai seguenti uffici per l'esecuzione:

All'Avvocatura Comunale.

4.
 - è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4°, del D.L.vo n. 267/2000;
 - è divenuta esecutiva il per decorrenza del termine di cui all'art.134 – comma 3°, del D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale, lì 13 SET.2016

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: Smargiassi

E' copia conforme all'originale.
Data 13 SET.2016

Il Segretario Generale